



Convegno

ADOZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI. IERI, OGGI E DOMANI

Roma, Sala della Mercede (Camera dei Deputati) via della Mercede 55

12 dicembre 2012 - ore 9,30-14,00

Presentazione

Nel 1962 i minori in istituto erano oltre 300 mila: l'istituzionalizzazione era l'intervento assistenziale largamente prevalente: non vi era alcuna informazione in merito alle terribili conseguenze, spesso irreparabili, della carenza di cure familiari sullo sviluppo dei bambini, nonostante che gli studi di illustri psicologi quali Spitz e Bowlby ne avessero già denunciato la drammaticità.

Non vi erano interventi di aiuto alle famiglie di origine e non esisteva alcuna iniziativa in merito all'affidamento familiare, anche se erano vigenti le norme del regio decreto 15 aprile 1926 n. 718. Questa disposizione, che creava una odiosa distinzione fra i bambini legittimi e quelli nati fuori dal matrimonio – allora chiamati *illegittimi* (termine questo che ha un significato negativo e che, purtroppo, è tuttora usato da molte persone) – prevedeva che i primi potessero essere ricoverati in istituto solo qualora non ci fossero famiglie affidatarie disponibili, mentre per gli altri l'affidamento familiare poteva essere disposto solo a condizione che non ci fosse posto in istituto. Essere figli nati fuori dal matrimonio era all'epoca un marchio che stava addosso per tutta la vita.

La legge sull'adozione vigente allora aveva l'esclusiva finalità di assicurare discendenti alle persone singole e ai coniugi senza figli. Non esisteva alcun diritto all'adozione da parte dei bambini che si trovavano in situazione di privazione totale di cure materiali e morali, ivi compresi i cosiddetti "figli di ignoti", cioè quelli non riconosciuti alla nascita dalla partoriente. Il minore adottato non rompeva i rapporti con la famiglia d'origine, lo *status* giuridico del minore rimaneva quindi immutato e di conseguenza l'adozione non creava alcun rapporto di parentela con gli altri componenti del nucleo familiare dell'adottante in cui il minore si inseriva. Non era neppure previsto alcun accertamento sulle capacità educative degli adottanti, che dovevano però aver compiuto almeno 50 anni (40 in casi eccezionali): anche un ottantenne poteva adottare un neonato! Esisteva inoltre l'istituto giuridico dell'affiliazione sorto nel 1939 con lo scopo di assicurare manodopera gratuita soprattutto ai contadini senza prole.

Nel campo assistenziale operavano oltre 50 mila enti, organi e uffici pubblici di assistenza, il che creava una enorme difficoltà e, in certi casi, l'impossibilità assoluta di individuare quale fosse l'ente tenuto a intervenire, con l'ovvia conseguenza di creare confusione, sprechi, sovrapposizioni e, in misura maggiore, vuoti di intervento. Basti pensare che solo per gli orfani esistevano 20-25 enti! Vi erano poi gravissime disfunzioni dei Tribunali e delle Procure per i minorenni e degli Uffici dei giudici tutelari.

Presa coscienza di questa situazione generale molto negativa, **Francesco Santanera** nel 1962 fondò l'Associazione nazionale famiglie adottive e affilanti (in seguito denominata Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie) che, fin dall'inizio, si è impegnata affinché lo scopo dell'adozione fosse quello di dare una famiglia ai minori in situazione di privazione di assistenza materiale e morale, «*sempre tenendo presente che l'interesse prevalente da tutelare è quello del bambino*» (così come affermato nel suo statuto) e affinché a ogni bambino in questa situazione fosse riconosciuto il diritto ad avere una famiglia.

Nel corso del Convegno verranno descritte le principali iniziative assunte dall'Anfaa nel periodo che va dalla sua costituzione alla approvazione della legge sull'adozione speciale n. 431/1967, e alla prima difficile fase della applicazione di questa innovativa legge e alle modifiche normative successivamente intervenute in materia di adozione nazionale ed internazionale.

Una particolare attenzione verrà dedicata anche ad una tematica attuale e scarsamente considerata, che ha visto l'Anfaa insieme ad altre associazioni fortemente impegnate in questi ultimi anni: le esigenze ed i diritti delle gestanti e madri in gravi difficoltà, dei loro nati e la salvaguardia del diritto alla segretezza del parto.

Programma

Introduce i lavori e coordina Donata Nova Micucci, Presidente nazionale Anfaa

**Ore 9,30: GLI ASPETTI FONDANTI DEL RAPPORTO ADOTTIVO.
LA VOCE DEI PROTAGONISTI: figli e genitori si raccontano...
(a cura dell'Anfaa)**

Ore 11,00: LA SITUAZIONE ATTUALE E LE PROSPETTIVE FUTURE DELL'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

- **Massimo Dogliotti**, Giurista, Consigliere di Cassazione
- **Andrea Riccardi**, Ministro per la Cooperazione internazionale e l'integrazione e Presidente Commissione Adozioni Internazionali

Ore 12,00: LA SALVAGUARDIA DEL DIRITTO ALLA SEGRETEZZA DEL PARTO E IL SOSTEGNO ALLE GESTANTI E MADRI IN GRAVI DIFFICOLTA'

- **Marisa Persiani**, Psicologa e Psicoterapeuta, Responsabile dell'Ufficio Pianificazione Territoriale e Sistema Informativo della Provincia di Roma, Giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Roma
- **On. Giuseppe Palumbo**, Presidente Commissione Affari Sociali
- **On. Luisa Santolini**, Componente Commissione Parlamentare Infanzia e Adolescenza, Segretario Commissione Cultura
- **On. Anna Rossomando**, Componente Commissione Giustizia

Ore 12,45: **Dibattito**

Ore 14,00: **Conclusioni**

Segreteria organizzativa: Anfaa, via Artisti 36, 10124 Torino, tel. 011/812.23.27, e-mail: segreteria@anfaa.it

La partecipazione è gratuita, ma è indispensabile telefonare (ore 9 - 12) o inviare una e-mail alla segreteria per la prenotazione. Verrà comunicato il codice di iscrizione, necessario per l'accesso al convegno. Le iscrizioni si ricevono nei limiti della capienza della sala.

Si ricorda che, in base alle disposizioni della Camera dei Deputati, per accedere alla sala gli uomini devono indossare la giacca.

L'**Anfaa** opera dal 1962 con l'obiettivo di tutelare i minori rimasti privi - temporaneamente o definitivamente delle indispensabili cure morali e materiali da parte dei genitori biologici, promuovendo, in primo luogo, gli interventi diretti ad assicurare alle famiglie d'origine i necessari servizi sociali e assistenziali. L'attività dell'Anfaa è stata determinante per l'approvazione delle norme che regolamentano l'adozione e l'affidamento a scopo educativo dei minori. L'Anfaa è una associazione di volontariato, che finanzia la sua attività unicamente con il contributo dei suoi soci e con le iniziative di autofinanziamento.